



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1653

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
materia di conferimento del grado di maggiore

Indice

1. DDL S. 1653 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1653	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	8
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 144 (pom.) del 09/09/2015	9

1. DDL S. 1653 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1653
XVII Legislatura

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore

Titolo breve: *norme in materia di conferimento del grado di maggiore*

Iter
9 settembre 2015: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1653 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Stefania Pezzopane](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 ottobre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 344 del 30 ottobre 2014.

Classificazione TESEO

AVANZAMENTO DI MILITARI , MAGGIORI E CAPITANI DI CORVETTA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Silvana Amati](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 9 settembre 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [4^a Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 3 febbraio 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 386 del 4 febbraio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1653

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PEZZOPANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2014

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si persegue la finalità di ricondurre nell'alveo della effettiva progressione della carriera militare la figura del primo capitano che, infatti, nell'attuale quadro normativo, corrisponde ad una qualifica professionale e non ad un grado della gerarchia militare.

La qualifica di primo capitano, tra l'altro, rappresenta una figura in desuetudine in quanto l'arco temporale per ottenere il relativo conferimento è addirittura più lungo di quello richiesto per la promozione al grado di maggiore che, pertanto, costituisce la naturale progressione di carriera per i capitani con conseguente vanificazione e superamento della ormai solo virtuale qualifica di primo capitano.

In questa prospettiva, pertanto, appare necessario ed opportuno superare l'attuale situazione di penalizzazione per i primi capitani collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento ed estendere anche a queste categorie di ufficiali la possibilità di una promozione ad un effettivo grado della carriera militare attraverso il conferimento del grado di maggiore ai primi capitani che abbiano maturato cinque anni nel grado.

La presente proposta normativa consente di superare l'attuale sperequazione nei confronti dei primi capitani che attraverso l'introduzione nel codice dell'ordinamento militare del proponendo articolo 1322-*bis* potranno essere ammessi alla analoghe condizioni richieste agli altri ufficiali per la promozione dal grado di capitano al grado di maggiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione I, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1322 è inserito il seguente:

«Art. 1322-*bis*. -- (*Conferimento del grado di maggiore*) -- 1. Ai primi capitani, di qualunque categoria, compresi coloro che provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento, collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento, che hanno maturato cinque anni di permanenza nella qualifica è conferita la promozione al grado superiore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ai primi capitani indipendentemente dalla data di collocamento in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1653
XVII Legislatura

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore

Titolo breve: *norme in materia di conferimento del grado di maggiore*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

4ª Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N. 144 \(pom.\)](#)

9 settembre 2015

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 144 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente **LATORRE** propone di effettuare, il prossimo 21 settembre, una visita all'Expo di Milano, per constatare di persona l'attività svolta dalle Forze armate e di polizia a favore della sicurezza della manifestazione.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** informa quindi i Commissari della necessità di differire le visite già programmate presso il contingente italiano operante a Gibuti e negli Stati Uniti.

La Commissione prende atto.

SUGLI ESITI DELLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA POLITICA ESTERA E DI DIFESA COMUNE EUROPEA TENUTASI A LUSSEMBURGO IL 5 ED IL 6 SETTEMBRE SCORSI

Il senatore [CONTI](#) (AL-A) dà conto degli esiti della conferenza in titolo, cui ha partecipato in qualità di vice presidente della Commissione.

Al riguardo, osserva che, ancorché il ruolo internazionale del Paese appaia essere non di primissimo piano, l'impegno italiano ha avuto comunque modo di concretizzarsi in un sensibile miglioramento al testo di conclusioni -adottate per consenso e comunque non vincolanti- proposto dalla presidenza, soprattutto in relazione ai fenomeni migratori, compresa la missione EUNAVFOR MED e alle posizioni tenute nei confronti della federazione russa.

L'oratore pone anche l'accento sul discorso tenuto dall'Alto rappresentante, Federica Mogherini, sulla politica estera e di difesa comune europea.

Conclude rilevando che, da un punto di vista generale, la conferenza ha messo comunque in luce anche le serie difficoltà esistenti in ordine all'implementazione di una vera politica comune, obiettivo, questo, la cui realizzazione appare, a proprio avviso, ancora lontana.

Il presidente [LATORRE](#) ringrazia il senatore Conti per gli elementi informativi forniti alla Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01873, del senatore Marton e di altri, sulla legittimità di un provvedimento disciplinare nei confronti di un maresciallo capo dell'Esercito, rilevando innanzitutto che il predetto procedimento è stato disposto per valutare la conformità di una specifica condotta del sottufficiale alle disposizioni vigenti in materia.

Nel dettaglio, oggetto del rilievo disciplinare è una comunicazione del 6 marzo 2015 con cui il sottufficiale ha chiesto al Ministero della difesa di provvedere "entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento" della comunicazione medesima, agli ulteriori adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal militare stesso avverso un provvedimento dell'amministrazione, "con l'espresso avvertimento che, in difetto" avrebbe provveduto "a darne notizia al Consiglio di Stato".

Precisa inoltre che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", prevede che il Consiglio di Stato possa chiedere chiarimenti al Ministero competente, ma non fissa termini perentori per l'espletamento dell'adempimento, e che, nel caso in esame, la suprema magistratura amministrativa non ha indicato alcun termine.

In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le infrazioni contestate sono quindi state inizialmente formalizzate in un rapporto predisposto dal superiore che le ha rilevate e inviate al Comandante di corpo; documento peraltro completo degli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire, alla controparte, la più ampia possibilità di difesa. Il diritto del maresciallo alla partecipazione al procedimento è poi stato assicurato mediante l'estensione di tutte le relazioni predisposte dall'amministrazione, con conseguente possibilità di replicare con memorie difensive.

In tale quadro, l'attività di sollecito posta in essere dall'interessato nell'ambito degli adempimenti istruttori connessi all'esame del suo ricorso straordinario è stata valutata dai suoi superiori non come un atto partecipativo -volto a controdedurre o a esplicitare le proprie ragioni- ma come una vera e propria diffida ad adempiere, non solo irrituale, ma anche contraria alle disposizioni disciplinari in materia di relazioni con i superiori. La catena gerarchica ha, quindi, agito nell'esercizio della potestà attribuitale dal vigente quadro normativo e per la sola finalità di accertare e sanzionare una ritenuta violazione regolamentare.

Quanto ai tempi del procedimento, rileva che l'articolo 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che coloro che hanno titolo a prendervi parte possono presentare memorie scritte o documenti entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento medesimo e che, ove esso abbia durata uguale o inferiore a 30 giorni, la presentazione di dette memorie e documenti deve essere consentita entro 10 giorni dall'inizio.

In tal senso, risulta agli atti una comunicazione, consegnata il 9 aprile 2015 all'interessato, con cui l'amministrazione, nell'informare che il termine "massimo" per la conclusione del procedimento era fissato in 90 giorni dalla data di notifica degli addebiti, concedeva la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni. Successivamente la stessa amministrazione ha precisato di voler concludere il procedimento entro 15 giorni (come è effettivamente avvenuto), confermando la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni.

Poiché nel contestato procedimento disciplinare risulta realizzato il principio di trasparenza e correttamente instaurato il contraddittorio, ed essendo stati predisposti tutti gli strumenti per consentire all'interessato di difendersi, non si riscontrano pertanto vizi d'illegittimità tali da legittimare l'adozione di un provvedimento amministrativo in autotutela, fermo restando il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.

Rende noto, da ultimo, che, con provvedimento del 30 giugno 2015, il Direttore del Policlinico militare Celio di Roma ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sottufficiale avverso la sanzione disciplinare irrogatagli dal Comandante di Corpo del militare stesso.

Replica il senatore [SANTANGELO](#) (M5S), cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, stigmatizzando la natura elusiva della risposta fornita dal rappresentante del Governo sulle problematiche sostanziali sottese all'interrogazione. Il sottufficiale in questione, infatti, ha visto profondamente lesi i suoi diritti fondamentali e ciò non è assolutamente accettabile all'interno di un'istituzione -le Forze armate- cui la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Interviene sull'ordine dei lavori il relatore **ASTORRE (PD)**, lamentando la mancanza del parere della Commissione bilancio, nonostante l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti.

Nell'auspicare che la predetta Commissione possa pronunciarsi in tempi rapidi, ricorda che, al termine dell'esame in sede referente, potrebbe essere inoltrata al Presidente del Senato anche la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, sempre in un'ottica di razionalizzazione dell'iter.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1653) Stefania PEZZOPANE. - Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice **AMATI (PD)**, rilevando preliminarmente che la *ratio* sottesa al provvedimento mira a ricondurre la figura del primo capitano nell'alveo dell'effettiva progressione della carriera militare. Infatti, l'arco temporale per ottenere il relativo conferimento sarebbe più lungo di quello richiesto per la promozione al grado di maggiore (con conseguente vanificazione e superamento della qualifica).

Risulterebbe allora necessario superare la sperequazione che si produrrebbe a carico dei primi capitani collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, estendendo anche ad essi la possibilità di una promozione ad un effettivo grado della carriera militare attraverso il conferimento del grado di maggiore ai primi capitani che abbiano maturato cinque anni nel grado.

Dopo aver dato lettura degli articoli 1321 e 1322 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che disciplinano la predetta figura professionale, procede quindi alla disamina dell'articolato del disegno di legge. In particolare, il provvedimento all'esame della Commissione si compone di un unico articolo suddiviso in due commi: il primo prevede l'introduzione -nel codice dell'ordinamento militare- di uno specifico articolo 1322-*bis* (in base al quale ai primi capitani, di qualunque categoria, compresi coloro che provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento, collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento, che hanno maturato cinque anni di permanenza nella qualifica viene conferita la promozione al grado superiore), mentre il successivo, stabilisce che il beneficio è concesso ai primi capitani indipendentemente dalla data di collocamento in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento.

Osserva, da ultimo, che, ai fini di inquadrare compiutamente la questione nonché di facilitare la quantificazione degli oneri finanziari, sarebbe opportuno conoscere -dai competenti uffici della Difesa- l'effettiva entità dei potenziali beneficiari del provvedimento.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [PEGORER](#) (PD), rilevando che la qualifica di primo capitano è attualmente rivestita da persone che forniscono importanti apporti professionali alle Forze armate, della natura più varia. In ragione di ciò, il provvedimento sembra intervenire su problematiche particolarmente complesse. Stupisce inoltre, a suo avviso, che l'esecutivo *pro tempore* non abbia provveduto ad adottare opportuna soluzione in occasione del varo del Codice dell'ordinamento militare.

In ragione di quanto precede, ritiene opportuna l'effettuazione di ponderati approfondimenti sul tema.

Il presidente [LATORRE](#), nel concordare sulla particolare delicatezza delle problematiche evocate dalla relatrice e dal senatore Pegorer, sottolinea l'opportunità di approfondire i contenuti del disegno di legge in specifiche istruttorie, che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento ad una esatta quantificazione degli oneri finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente [LATORRE](#) informa la Commissione che la Sottocommissione per i pareri, già convocata per la giornata odierna alle ore 15,20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

